



# CORTE D'APPELLO DI TORINO

## DIRIGENZA

*Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 TORINO*  
Tel.: 011/432.9363 – E-mail: segreteria.ca.torino@giustizia.it

### **ORDINE DI SERVIZIO N. 68/2023**

OGGETTO: Procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato – art. 99 DPR 115/2002.

### **IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Vista la nota risposta a quesito della Direzione Generale degli Affari Interni del DAG del Ministero della Giustizia del 29.11.2022, con la quale si ritengono superate le disposizioni impartite con precedente nota del 23.9.2020 in merito alla procedura in oggetto;

Preso atto che secondo la nota 22.22.2022, nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale non è dovuto il pagamento del contributo unificato;

Preso atto, altresì, che la Corte di Cassazione ha ritenuto erroneo l'avvio della trattazione dell'affare secondo le regole civilistiche, con l'iscrizione nel procedimento nel registro della cancelleria civile SICID;

Rilevato che nessun registro attualmente in uso nel settore penale, né informatizzato né cartaceo, appare idoneo alla registrazione di tali tipologie di procedimenti;

Vista la nota risposta a quesito della Direzione Generale degli Affari Interni del DAG del Ministero della Giustizia del 23.6.2023 – prot. DAG 134371.U, con la quale si ritiene che l'Ufficio non debba proseguire nelle attività di recupero del contributo non dovuto, anche per evitare contenziosi che prevedibilmente vedrebbero l'Amministrazione soccombente;

### **Dispone**

Con decorrenza immediata, le opposizioni al provvedimento di rigetto all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale non dovranno più essere iscritte nel registro informatizzato SICID.

Qualora pervenissero tramite PCT, il funzionario della Cancelleria Centrale Civile addetto all'accettazione rigetterà l'atto motivando che il deposito dovrà essere effettuato presso la Cancelleria penale centrale con le modalità pro tempore vigenti per il deposito degli atti penali, senza riscossione di alcun contributo unificato.

Qualora l'opposizione fosse depositata su SICID nel giorno di scadenza dei termini per la proposizione della stessa, la Cancelleria Centrale Civile accetterà comunque l'atto e lo trasmetterà alla Cancelleria Penale Centrale per l'assegnazione alla sezione competente, cui spetta la valutazione sull'ammissibilità dell'opposizione.

La Cancelleria Penale centrale provvederà ad istituire un registro "brogliaccio" per la registrazione di tali procedimenti, nel quale dovranno essere annotati, altresì, tutti i dati successivi ad essi relativi.

Procederà, poi, a predisporre apposito fascicolo cartaceo e a trasmettere l'opposizione al magistrato competente a decidere secondo i criteri dettati con decreto del Presidente della Corte d'Appello n. 13/2020 M V.T.

Il provvedimento con cui il magistrato deciderà sull'opposizione dovrà essere restituito unitamente al fascicolo dall'UPP della sezione alla Cancelleria Penale Centrale, che ne curerà le notifiche e le annotazioni sul registro all'uopo istituito. Eventuali ricorsi per Cassazione avverso tali provvedimenti verranno gestiti dall'Ufficio Ricorsi. Al termine della procedura, il fascicolo dell'opposizione dovrà confluire nel fascicolo relativo alla richiesta di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Eventuali provvedimenti su opposizioni pendenti iscritti su SICID dovranno essere comunicati dall'UPP di sezione alla Cancelleria Centrale Civile al fine della chiusura del procedimento sul sistema civile.

L'Ufficio Recupero Crediti civile provvederà all'annullamento delle partite di credito iscritte a titolo di contributo unificato per i procedimenti ex art. 99 DPR 115/2002, previa effettuazione delle opportune ricerche o su istanza di parte.

Si comunichi ai Coordinatori dei settori civile e penale, al Direttore responsabile della Cancelleria Penale Centrale, ai Funzionari responsabili degli UPP di sezione penale, dell'Ufficio Ricorsi per Cassazione, della Cancelleria Centrale Civile e dell'Ufficio Recupero Crediti civile, ai Presidenti di Sezione del Settore Penale e al Presidente della Corte d'Appello.

Torino, 19 luglio 2023

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Carmelina DE MEO

Cerca

Seguici  
su[Home](#) / [Strumenti](#) / [Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note](#) /

## Provvedimento 29 novembre 2022 - Contributo unificato e procedimenti di opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale - art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Rif. prot. DAG n. 202422.E del 7.10.2022

29 novembre 2022

Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I  
Reperto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile

### Strumenti

Filo Diretto - Contributo unificato -  
Opposizione al rigetto  
dell'ammissione al gratuito  
patrocinio nel processo penale -  
Art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 -  
Pagamento del contributo unificato  
- Non è dovuto

Al sig. Presidente della Corte di appello di  
Salerno

e, p.c.

alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

**Oggetto:** quesito su contributo unificato e procedimenti di opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale - art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.

Rif. prot. DAG n. 202422.E del 7.10.2022

La Corte di appello di Salerno, con nota prot. n.10080 del 7/10/2022 (allegato 1), ha trasmesso la richiesta del Presidente del Tribunale di Salerno volta a chiarire se possa ritenersi ancora attuale l'indirizzo fornito da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 148124.U del 23/09/2020 (indirizzata sempre a codesto ufficio) in merito al regime fiscale cui assoggettare i procedimenti di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel settore penale, disciplinati dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, alla luce dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità.

Deve premettersi che, con la nota sopra citata, questa Direzione, nel valorizzare il profilo di autonomia di tale procedimento rispetto al processo penale cui accede e l'impegno della macchina della giustizia nella risoluzione di una controversia ulteriore rispetto a quella affrontata dal giudice penale, aveva ribadito il pregresso orientamento di questa Amministrazione in merito alla debenza del contributo unificato in tali giudizi.

Ad avviso di codesto Ufficio, invece, deve escludersi il pagamento del contributo unificato nei procedimenti in questione, in quanto - in linea con l'indirizzo ampiamente recepito in giurisprudenza - si ritiene che tali giudizi siano strettamente connessi all'esercizio del diritto di difesa in ambito penale e soggetti, quindi, ai principi dell'ordinamento processuale penale, che non prevede il pagamento di tale contributo.

Questa Direzione generale, alla luce dell'indirizzo che è prevalso nelle recenti statuizioni della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 28367 del 19-07-2022; Cass. pen., Sez. IV, Sent. N.5351 del 10-02-2020), ritiene che tale conclusione meriti di essere condivisa.

Infatti, con orientamento costante, la Corte di legittimità ha statuito che: a) l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale; b) tale opposizione rappresenta uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale; c) al giudizio di opposizione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, si applica il rito sommario civile di cognizione, ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili.

Può dirsi dunque ormai recepito, nella giurisprudenza della Suprema Corte, l'orientamento secondo il quale "le controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della

controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale" (Cass. pen., Sez. IV, Sent. N.6875 del 23-02-2021).

Nelle citate pronunce la Cassazione ha ritenuto pertanto erroneo l'avvio alla trattazione dell'affare secondo le regole civilistiche, con iscrizione del procedimento nel registro della cancelleria civile SICID, disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

In particolare, la Corte, nell'accogliere il ricorso avverso il provvedimento che onerava la parte ad iscriverne l'opposizione ex art.99 in questione al "ruolo civile generale degli affari contenziosi" ha ritenuto che "il provvedimento impugnato è certamente illegittimo, in quanto onera l'istante di adempimenti (iscrizione del ricorso nel ruolo civile e pagamento del contributo unificato) che non sono previsti dalla legge nell'ambito del procedimento ex art. 99 cit. in disamina".

Le considerazioni sopra esposte rendono inevitabile il superamento delle disposizioni impartite in precedenza con nota n. prot. DAG 148124.U del 23/09/2020; piuttosto, si deve concludere che nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non sia dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale.

Ciò premesso, avuto riguardo alla richiesta relativa al registro su cui iscrivere tali procedimenti, appare evidente che gli stessi non dovranno essere iscritti nel registro della cancelleria civile SICID, bensì nei registri in uso al settore penale, rimettendosi alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ogni valutazione in merito alla eventuale implementazione dei sistemi informativi in uso presso gli Uffici, per la gestione dei procedimenti in oggetto.

Roma, 29 novembre 2022

Il direttore Generale  
Giovanni Mimmo

## Ministero della Giustizia

### Dove siamo

Via Arenula, 70 - 00186 Roma Tel. +39 06 6985\*

### Call center

Numero 848 800 110

### Contatti

Segnalazioni sui contenuti

e-mail [redazione@giustizia.it](mailto:redazione@giustizia.it)

Segnalazioni sul mantenimento del sito

e-mail [webmaster@giustizia.it](mailto:webmaster@giustizia.it)

### Pec

Indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici del Ministero e degli uffici e delle strutture dell'amministrazione delegata della giustizia.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di  
Torino

**Oggetto:** procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato-art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 - Rif. prot. DAG n. 105098.E del 17.05.2023

Con nota prot. 6616/S, codesto Presidente ha trasmesso il quesito formulato dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Torino, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alle indicazioni fornite da questa Direzione generale sul regime fiscale del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, come disciplinato dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nota prot. DAG 242819.U del 29- 30.11.2022).

In particolare, il Presidente del tribunale di sorveglianza di Torino ha chiesto se:

- a) le disposizioni impartite con la richiamata nota DAG 242819.U del 29- 30.11.2022 *“siano applicabili anche nel caso di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 99 del d.p.r. n. 115/2002 presentata in relazione a procedimenti di competenza del Magistrate di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza”*;
- b) *“l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale scrivente debba annullare tutte le Partite di Credito fino ad oggi iscritte nel ruolo civile per il recupero del contributo unificato omesso o versato parzialmente”*.

Codesto Presidente non ha ritenuto di esprimere, in merito, le valutazioni del caso, quali previste dalla circolare DAG n. prot. 67455.U del 14 aprile 2016.

Per rispondere al quesito in esame si osserva quanto segue.

In primo luogo, atteso che il procedimento di sorveglianza è disciplinato *dal codice di procedura penale* (Libro X, Titolo III, Capo II, artt. 677 e ss. c.p.p.), si ritiene di dover rispondere positivamente al primo dei quesiti proposti dal tribunale di sorveglianza di Torino, con la conseguenza che i chiarimenti forniti con la nota DAG 242819.U del 29-30.11.2022 ben possono intendersi riferiti anche ai procedimenti promossi dinanzi a tale ufficio.

In merito al secondo quesito, si rappresenta che con la citata nota DAG prot. 242819.u del 30.11.2022, questa Direzione generale, facendo proprio l'orientamento espresso, dalla Corte nomofilattica, sul tema di che trattasi (Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 28367 del 19-07-2022; Cass. pen., Sez. IV, Sent. n.5351 del 10-02-2020, Cass. pen., Sez. IV, Sent. n.6875 del 23-02-2021; Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza interlocutoria n. 10136 del 16/04/2021) ha precisato che *“nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non sia dovuto il pagamento del contributo unificato, stante*

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacerit.it-  
ufficioIcivile.dginterni.dag@giustizia.it

il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale".

Il chiarimento in esame riguarda quindi il modello processuale dei giudizi di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che sia stato pronunciato dal giudice penale: l'opposizione, secondo i principi fissati dalla Corte di Cassazione, per quanto non espressamente regolato dal TUSG deve svolgersi nelle stesse forme del processo principale, di cui costituisce una possibile appendice (v. in tal senso, *expressis verbis*, nella sentenza Cass. Pen. Sez. IV n. 29385 del 26/05/2022: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude ... che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale").

Considerato che il Testo Unico di cui al d.P.R. n. 115/2002 non prevede il pagamento del contributo unificato per il processo penale, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 12 (chiaramente estranea alla fattispecie considerata), il contributo unificato non può dirsi dovuto per l'opposizione di cui al citato art. 99, TUSG, in quanto procedimento accessorio ed appendice del processo penale.

Merita aggiungere che la procedura di recupero del contributo unificato (in tutto o in parte) non versato configura un **procedimento amministrativo** che da un lato **risente inevitabilmente delle connotazioni fiscali del giudizio** che ne è la ragione d'inesco, ma dall'altro è autonomo e come tale soggetto, come ogni altro procedimento amministrativo, alla regola del *tempus regit actum*<sup>1</sup>.

Ciò posto, a fronte delle chiare ed univoche indicazioni della Corte di nomofilachia e del principio di legalità e tassatività sottostante ogni imposizione tributaria, questa Direzione ritiene che l'Ufficio non possa proseguire nelle attività di recupero del contributo non dovuto, se non altro per evitare un contenzioso che vedrebbe soccombente l'Amministrazione, con ulteriori oneri ed aggravio della finanza pubblica.

Per le ragioni sin qui esposte, nei casi considerati è necessario che l'Ufficio giudiziario soprasseda dalle annotazioni previste *per il recupero degli oneri tributari correlati al processo civile*; ove le abbia già operate, è necessario che faccia seguito all'annullamento delle partite di credito iscritte a titolo di contributo unificato per i procedimenti ex art. 99 TUSG, previa effettuazione delle ricerche del caso o su istanza di parte, giacché il contributo in questione non potrebbe dirsi legittimamente recuperato o riscosso, alla data di conclusione del procedimento amministrativo di recupero.

Cordialmente

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Mimmo

<sup>1</sup> v. in tal senso, *ex pluribus*, Consiglio di Stato sez. IV, 24/10/2022, n.9045; Cassazione civile sez. un., 17/09/2021, n.25164: "Il principio secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in relazione alle norme vigenti al momento della sua emanazione comprende anche l'eventuale "ius superveniens" entrato in vigore nelle more del procedimento amministrativo ed anche al contenzioso che ne sia derivato. Pertanto, la corretta applicazione del principio "tempus regit actum" comporta che la Pubblica Amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio".